Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — ROMA — Venerdì, 23 settembre — Numero 221

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **632** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 38 e 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Udito il Consiglio generale del traffico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato pel tesoro, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le aggiunte alle « Tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate », di cui alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), allegati *D* ed *E*, e successive varianti, risultanti dall'unito prospetto, vistato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Tali aggiunte entreranno in vigore, in via di esperimento, per un anno, dal 19 ottobre 1910.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 31 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SACCHI — TEDESCO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Aggiunte da apportarsi alle tariffe e condizioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato.

Nella nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità sono aggiunte le voci e la nota seguenti:

Acido lattico puro, coll'assegnazione della classe 1ª e delle tariffe locali, nn. 304, 405, 414 e 417;

Acido lattico per uso industriale, coll'assegnazione della classe 3ª e delle tariffe locali, nn. 301, 405, 414 e 417.

« Si tassa come acido lattico industriale quello di colore bruno, sciropposo, contenuto in recipienti del peso lordo, ciascuno non inferiore a 25 kg. ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Il numero 637 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 38 e 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Udito il Consiglio generale del traffico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato pel tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le aggiunte alle « Tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate », di cui alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), allegati *D* ed *E*, e successive varianti, risultanti dall'unito prospetto, vistato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Tali aggiunte entreranno in vigore, in via di esperimento, per un anno, dal 1° ottobre 1910.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 31 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SACCHI — TEDESCO — RAINERI.

isto, *Il guardasigilli:* FANI.

Aggiunte da apportarsi alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato.

Nella nomenclatura e classificazione delle merci a P. V., è aggiunta la voce:

« Residui della distillazione dell'olio minerale per uso di combustibile » coll'assegnazione della classe 5ª e della tariffa speciale n. 119, serie *B*, e colla nota seguente:

« I trasporti devono essere accompagnati dalla bolletta d'importazione dalla quale risulti che la merce pagò all'atto dell'entrata in Italia il dazio doganale di L. 2 la tonnellata. Mancando tale documento, i trasporti saranno, di pieno diritto, tassati con i prezzi della classe 4ª e della tariffa speciale n. 119, serie *A*, stabiliti per l'olio minerale ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Il numero **CCCXXV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 28 novembre 1908 presentata dalla Società anonima delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma, per ottenere la concessione di costruire ed esercitare una tramvia elettrica diretta da Roma (via delle Cave) ad Albano;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 16 giugno 1907, n. 540, 12 luglio 1908, n. 444 e 15 luglio 1909, n. 524, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Società anonima delle tramvie e ferrovie di Roma è accordata la concessione di costruire ed esercitare a trazione elettrica una tramvia diretta da Roma (via delle Cave) ad Albano, a scartamento normale.

Art. 2.

La presente concessione è subordinata all'osservanza delle leggi e regolamento sopracitati, della convenzione stipulata il 18 giugno 1910 fra l'ispettore generale direttore dell'Ufficio speciale delle ferrovie, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, ed i legali rappresentanti della Società predetta, nonchè delle condizioni che saranno stabilite nel decreto di approvazione del progetto esecutivo della tramvia, ed infine delle speciali prescrizioni di sicurezza che saranno riconosciute necessarie all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

N. 54 di repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione della tramvia diretta Roma (via delle Cave) Albano.

Fra l'ill.mo signor comm. avv. Raffaele Manganella, ispettore generale dell'Ufficio speciale delle ferrovie, per conto dell'Amministrazione dello Stato,

ed il signor ing. René Lagout del fu Edoardo nato a Vausat (Francia), domiciliato a Parigi, 10 Rue de Londres, presidente della Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma (anonima con sede in Roma - capitale L. 3,500,000 versato).

nonchè il signor ing. Vincenzo Spagnuolo del fu Pietro, nato a Nocera Superiore, domiciliato in Roma, via d'Azeglio, n. 24, direttore della predetta Società, delegati a stipulare come da estratto del processo verbale della seduta tenuta a Parigi il 28 maggio 1910 dal Consiglio d'amministrazione della suddetta Società, autenticata dal comm. dott. Enrico Capo, notaro, residente in Roma, inscritto al Consiglio notarile di questo distretto (allegato n. 1),

si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I.

Concessione

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Governo accorda alla « Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma » che assume a proprie spese rischio e pericolo, la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia diretta Roma (via delle Cave) Albano della lunghezza presunta di km. 19.500 in base al progetto di massima a firma ing. V. Spagnuolo portante il bollo dell'ufficio del registro di Roma in data 28 novembre 1908, ed alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonchè a quelle che potranno essere emanate in seguito a tale materia.

Art. 2.

Costituzione della servitù stradale.

Sulla strada provinciale Appia Nuova è costituita la servitù di cui all'art. 17 della legge 12 luglio 1908, n. 444, salvo a determinarne le condizioni per la conservazione del patrimonio stradale a norma dell'art. 4 della presente convenzione.

Art. 3.

Durata della concessione.

La concessione avrà eguale scadenza di quelle delle altre linee della rete tramviaria dei Castelli Romani, cioè al 28 dicembre 1951.

Ove la Provincia di Roma non intenda che sia continuato l'esercizio della tramvia dovrà a norma di legge notificare al concessionario in tempo utile tale sua decisione.

Art. 4.

Rapporti fra gli enti proprietari delle strade ed il concessionario.

Per quanto concerne le sovvenzioni, la compartecipazione ai prodotti dell'esercizio, la eventuale facoltà di riscatto e le condizioni relative alla conservazione del patrimonio stradale, il concessionario si obbliga a regolare i relativi rapporti direttamente con l'ente proprietario della strada.

I lavori d'impianto della linea sulle strade non potranno però essere iniziati finchè da dichiarazione inviata dall'ente stesso al Ministero dei lavori pubblici non risulti che tali rapporti siano stati effettivamente regolati per la parte relativa alla conservazione del patrimonio stradale. In mancanza d'accordo le condizioni per la conservazione del patrimonio stradale saranno determinate dal Governo a norma di legge.

Art. 5.

Cauzione.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della concessa linea tramviaria, il concessionario ha versato nelle Casse dello Stato la somma di lire ottantacinquemila (L. 85,000) come risulta dalla dichiarazione provvisoria, rilasciata dalla Direzione generale dell Cassa dei depositi e prestiti il 17 giugno 1910, n. 223,838 di posizione.

Tale cauzione verrà restituita proporzionalmente all'importo dei lavori e delle provviste eseguite, salvo un'ultima rata non inferiore al quinto della cauzione totale che verrà trattenuta sino a dopo il collaudo finale dell'opera, da effettuarsi dopo un anno dall'apertura della intera linea al pubblico esercizio.

Art. 6.

Decadenza della concessione.

Il concessionario, oltre i casi previsti dalle leggi, decade di pieno diritto dalla concessione nel caso di fallimento, o anche di scioglimento della Società.

Art. 7.

Revoca della concessione.

La concessione può essere in qualunque tempo revocata senza alcun indennizzo al concessionario:

1° quando il concessionario entro un anno dal termine stabilito dall'art. 12 della presente convenzione non abbia compiuto l'impianto e posto la linea in condizione da essere aperta all'esercizio, salvo che il ritardo sia giustificato e dovuto a casi di forza maggiore da riconoscersi dall'Amministrazione governativa;

2° quando si verifichino gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio, debitamente constatate a carico del concessionario, o ne sia compromessa la sicurezza;

3° quando il concessionario venga a mancare in qualsiasi modo agli obblighi assunti colla presente convenzione malgrado un ripetuto diffidamento e trascorsi 15 giorni dalla seconda diffida.

Art. 8.

Effetti della decadenza e della revoca della concessione.

Nei casi di decadenza considerati all'art. 6 ed in quelli di revoca della concessione previsti nel successivo art. 7, la provincia di Roma avrà gli stessi diritti di rilievo del materiale di cui al seguente art. 9.

Quando la provincia di Roma non intenda valersi di tale diritto, il concessionario dovrà subito sospendere l'esercizio e nel termine di mesi quattro dalla intimazione dovrà rimuovere tutto il materiale d'armamento, le condutture elettriche ed i meccanismi fissi e rimettere la strada e relative dipendenze nel primitivo stato, altrimenti il materiale e i meccanismi stessi cadranno in piena proprietà della Provincia senza obbligo di compenso o di indennità alcuna verso il concessionario.

Art. 9.

Diritto d'acquisto al termine della concessione.

Allo spirare della concessione e con preavviso di sei mesi la provincia di Roma avrà il diritto di rilevare, in tutto o in parte le aree occupate dalla tramvia nei tratti in sede propria, gli impianti fissi e mobili della tramvia nonchè il materiale rotabile e quello

mobile d'esercizio, a prezzo di perizia, sulla base del valore effettivo al momento della cessazione, esclusa ogni considerazione di valore industriale rispetto all'esercizio.

Il prezzo sarà determinato da tre arbitri da nominarsi uno dall'ente proprietario della strada, uno dal concessionario e il terzo d'accordo od in mancanza dal presidente del tribunale di Roma.

Le operazioni di stima verranno fatte entro un mese, che avrà principio 15 giorni prima dello spirare della concessione.

Rinunciando la provincia di Roma al rilievo, incomberà al concessionario l'onere del ripristino della strada.

Art. 10.

Tassa di sorveglianza.

In corrispettivo delle spese di sorveglianza governativa il concessionario pagherà al pubblico tesoro la somma annua di L. 30 a km. per tutta la durata della costruzione della linea anche se fossero accordate proroghe per l'ultimazione dei lavori, e quella annua di L. 25 a km. durante l'esercizio a partire dall'apertura della linea all'esercizio stesso.

CAPO II.

Costruzione

Art. 11.

Progetto esecutivo.

Entro tre mesi dalla data del R. decreto di approvazione della presente convenzione dovrà essere presentato, in doppio esemplare, al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie), per la relativa approvazione, il progetto esecutivo della tramvia, composto di tutti i documenti prescritti e redatto in base al progetto di massima a firma dell'ing. Vincenzo Spagnuolo portante il bollo dell'Ufficio del registro di Roma con la data 28 novembre 1908 sotto l'osservanza delle prescrizioni suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto 13 gennaio 1910, n. 31.

Il progetto esecutivo deve essere costituito dai seguenti documenti:

a) un piano generale della scala di 1:2,000 a curve orizzontali con l'indicazione della linea tramviaria;

b) il profilo longitudinale della linea tramviaria alla scala di 1:2,000 per le lunghezze e di 1:200 per le altezze;

c) le sezioni trasversali tipo nella scala di 1:100 della strada sulla quale la tramvia deve essere impiantata;

d) le sezioni trasversali nella scala di 1:100 pei tratti in cui la tramvia è in sede propria;

e) le sezioni trasversali e longitudinali delle opere d'arte esistenti attraverso la strada pubblica; in caso di travate metalliche i disegni delle medesime ed i calcoli di resistenza in rapporto al nuovo sovraccarico derivante dal passaggio dei treni;

f) i disegni dei manufatti e delle opere d'arte ricadenti nei tratti della tramvia da eseguirsi in sede propria e di quelle della strada provinciale da rafforzarsi;

g) i piani generali nella scala da 1:500 delle stazioni ed annessi;

h) i disegni dei fabbricati;

i) i tipi del materiale d'armamento, degli scambi, piattaforme, segnali, ecc., e del loro sistema di posa;

l) l'indicazione delle comunicazioni telefoniche e degli apparati di blocco da impiantarsi per porre fra loro in comunicazione le diverse stazioni, e le fermate;

m) i tipi definitivi del materiale rotabile e degli impianti di locomozione;

n) i tipi degli impianti per la generazione, trasformazione e trasmissione dell'energia elettrica e della relativa rete, nonchè la dimostrazione di aver adempiuto anche alle prescrizioni della legge 7 giugno 1894, n. 232, e relativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 642.

Ove i documenti presentati non sieno sufficienti, dovrà il concessionario prestarsi alle ulteriori richieste.

Art. 12.

Incominciamento ed ultimazione dei lavori.

I lavori dovranno essere intrapresi entro tre mesi dalla data del decreto Ministeriale d'approvazione del progetto esecutivo, e dovranno essere compiuti entro il termine di diciotto mesi dalla data medesima, in guisa che la tramvia possa entro tale termine essere pronta per la regolare apertura all'esercizio pubblico per viaggiatori.

Art. 13.

Zona libera per carreggio.
Distanza del binario dagli ostacoli fissi.

Il binario dovrà lasciare libera, per il carreggio ordinario, una larghezza non inferiore a m. 4 dalla rotaia interna, provvedendo in caso diverso agli opportuni allargamenti.

La zona occupata dalla tramvia dovrà essere sempre libera al transito dei pedoni in tutta la sua estensione.

In corrispondenza degli attraversamenti delle strade, il concessionario provvederà alla pavimentazione della zona stradale interessata, estesa all'interbinario e ad una larghezza di centimetri 60 esterna alle guidovie.

Ad eguale pavimentazione o selciatura dovrà provvedere il concessionario, quando il Ministero dei lavori pubblici lo reputasse necessario nell'interesse viabile per le zone stradali agli estremi della linea, nei punti d'incrocio dei binari e degli scambi e di attraversamento di strade.

Quando la sede della tramvia occupasse parte della zona selciata della via Appia Nuova, si dovrà selciare una parte corrispondente del marciapiede opposto.

Nei tratti ove la massicciata del binario sarà sopraelevata, rispetto alla strada provinciale, la massicciata stessa dovrà essere protetta da paracarri di convenienti dimensioni posti a distanza non superiore di m. 6 l'uno dall'altro.

La linea di massima sporgenza del materiale dovrà distare non meno di ml. 0.80 dagli ostacoli o cigli di muri o fossi che, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie), possano in modo qualsiasi presentare pericolo al transito pedonale.

Negli scambi ove si avrà più di un binario, la distanza da asse ad asse di due binari contigui sarà tale che tenuto conto della sagoma del materiale circolante fra le parti più sporgenti di due veicoli incrocianti, si abbia uno spazio libero di almeno m. 0.70.

I pali di sostegno dei fili di servizio saranno impiantati esternamente al ciglio, se libero, e diversamente contro i muri e gli ostacoli incassandoli, qualora sia possibile, nei muri stessi.

Art. 14.

Armamento.

L'armamento della linea sarà fatto con rotaie Vignole della lunghezza di m. 15 e del peso di kg. 28 a metro corrente, poggiate su 17 traverse per campata nei rettilinei e su 19 nei tratti in curva, unite con stecche a cerniera a 6 fori proteggenti anche il collegamento elettrico, con controguide nei passaggi a livello e con rotaie a gola, tipo Phönix, di 38 chilogrammi per ml. nei tratti a percorso comune con i veicoli ordinari.

Art. 15.

Stazioni e fermate.

Le fermate saranno stabilite con l'approvazione del progetto esecutivo.

È riservato in ogni tempo al Ministero di ordinare quelle variazioni ed aggiunte nel numero e nello stabilimento delle fermate che riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Art. 16

Allacciamenti e binari di raccordo.

Il concessionario deve, quando a giudizio del Governo non si oppongano ragioni di sicurezza e regolarità dell'esercizio, acconsentire il raccordo con stabilimenti commerciali od industriali che ne facciano domanda e che assumano il carico delle relative spese.

È riservato al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) l'approvazione delle convenzioni che saranno all'uopo stipulate fra il concessionario della tramvia ed i proprietari dei suddetti stabilimenti.

Art. 17.

Attraversamenti d'altre linee.

Il concessionario dovrà prendere diretti accordi da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e con la Società delle ferrovie secondarie romane per l'attraversamento delle linee Roma-Velletri e Roma-Albano.

Le spese relative a tali attraversamenti saranno a carico del concessionario.

Il concessionario non potrà fare alcuna opposizione, nè potrà aver diritti a compensi, nel caso di attraversamenti dei propri binari con altri di linee che venissero concesse.

Tali attraversamenti dovranno essere eseguiti colle cautele e con le norme volute dalle esigenze dell'esercizio, da stabilirsi d'accordo fra i concessionari e da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie). Il concessionario avrà però diritto al rimborso delle spese che dovesse sostenere o ad un compenso per gli eventuali oneri ai quali dovesse sottostare in dipendenza dell'attraversamento.

Art. 18.

Prolungamenti e congiunzioni con altre linee.

È in facoltà del Governo di accordare ad altra impresa la concessione di tramvie da impiantarsi lungo le strade in prosecuzione o in diramazione delle strade interessate dalla presente concessione, o che vi fanno capo per mezzo di altre strade. Quando tuttavia si tratti di stabilire un servizio nuovo che debba avvalersi di tutto o di parte della linea costruita dal concessionario, al concessionario stesso è accordato il diritto di prelazione. Non esercitandosi tale diritto nel termine di due mesi dall'invito la concessione potrà essere liberamente accordata, restando obbligato il concessionario della linea oggetto della presente convenzione a dare passaggio sui propri binari al materiale mobile della nuova impresa, previ accordi con la stessa per gli orari, le tariffe o l'uso del binario promiscuo, dietro congruo compenso da stabilirsi d'accordo o per mezzo di arbitri a forma dell'art. 36.

Analogo passaggio sui propri binari e cogli stessi accordi e compensi da stabilirsi come sopra dovrà il concessionario accordare al materiale mobile d'altre linee tramviarie già esistenti che venissero allacciate alla propria.

Art. 19.

Collegamenti e servizio cumulativo e di corrispondenza.

Quando le spese relative non siano, a giudizio dell'Amministrazione governativa, sproporzionate all'entità della linea concessa, il concessionario dovrà eseguire i raccordi e concludere gli accordi necessari per effettuare il servizio cumulativo e di corrispondenza pei viaggiatori e bagagli con gli esercenti di altre linee tramviarie, ferroviarie o di navigazione, con le quali le proprie linee avessero punto di contatto.

Art. 20.

Espropriazioni.

Agli effetti del 5° comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1906 le espropriazioni di terreno, occorrenti ora ed in avvenire per ampliare o deviare la sede stradale riservata al transito ordinario e la sede destinata al servizio della tramvia, nonchè per la formazione de piazzaletti di deposito della ghiaia, saranno a tutto carico e spese del concessionario, e dovranno, esclusi però i tratti in sede propria essere fatte al nome degli enti rispettivamente proprietari dei tratti di strada che dette espropriazioni interessano, con l'immediata trasmissione agli stessi delle proprietà mediante trascrizione dei relativi contratti di acquisto a cura e spese del concessionario medesimo, che dovrà pure provvedere alle volture catastali ed alla delimitazione della nuova proprietà con termini di pietra.

Le pubbliche imposte sui terreni espropriati, se ed in quanto dovute, saranno per tutta la durata della concessione pagate dal concessionario.

Art. 21.

Malleveria verso terzi.

Il concessionario si obbliga di prendere gli accordi coll'Amministrazione dei telegrafi e telefoni dello Stato, coi concessionari di linee telefoniche ed elettriche i cui impianti dovessero venire rimossi o modificati per fare luogo all'impianto della tramvia.

Si obbliga pure di tenere sollevati e indenni lo Stato e gli enti proprietari delle strade da tutti i danni diretti ed indiretti che possano risultare dall'impianto ed esercizio della linea, di fronte anche alle opposizioni o pretese d'indennizzo da parte di Società o di concessionari esercenti altre linee ferroviarie o tramviarie concorrenti o attraversanti, rilevando lo Stato e gli enti stessi da qualunque lite che loro si possa intentare in causa dell'impianto e dell'esercizio medesimo.

Art. 22.

Riforme, modifiche e completamenti.

Il concessionario dovrà eseguire a seconda delle risultanze e prescrizioni del verbale della visita di collocaudo, e in corso di esercizio a seconda le richieste dell'autorità governativa:

a) la riforma dei lavori di costruzione, di consolidamento o ripristino non eseguiti a regola d'arte nè in conformità dei progetti approvati o delle condizioni stabilite nella presente convenzione;

b) i lavori occorrenti per assicurare la buona manutenzione della linea, dipendenze ed accessori nonchè del materiale fisso, rotabile e d'esercizio;

c) gli aumenti e le modificazioni degli impianti, dei tipi e delle quantità del meteriale rotabile e d'esercizio che, a giudizio dell'autorità governativa, risultassero necessari per il normale servizio pubblico.

Non ottemperandosi dal concessionario, nel termine prefisso, agli ordini ricevuti, sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di provvedervi d'ufficio a totale carico e spese del concessionario e salva sempre la facoltà di revocare la concessione.

CAPO III.

Esercizio

Art. 23.

Materiale rotabile.

Sulla linea tramviaria di cui la presente concessione potrà circolare il materiale rotabile in servizio sulle altre linee della stessa Società concessionaria.

Il materiale rotabile di nuova dotazione dovrà essere fornito in misura sufficiente a giudizio del Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) pel normale servizio della tramvia e secondo i tipi da approvarsi, dal Ministero stesso.

Art. 24.

Visite e prove del materiale elettrico.

Gli impianti e le condutture per la trazione elettrica, come pure le vetture automotrici dovranno assoggettarsi a visite e prove secondo le norme prescritte nei capi I e II delle istruzioni ministe-

riali 24 gennaio 1899. Quando il concessionario intendesse introdurre modificazioni al materiale od adottare tipi nuovi, dovrà presentare apposita domanda all'Ufficio speciale delle ferrovie, corredata dei necessari disegni e di una relazione giustificativa, per la debita approvazione.

Art. 25.

Produzione dell'energia.

L'energia elettrica necessaria per l'esercizio della linea sarà prodotta nelle officine della Società che ora servono le altre linee tramviarie dei Castelli romani.

Art. 26.

Visita di ricognizione.

Ultimata la costruzione della linea e collaudato il materiale robile, il concessionario dovrà promuovere dal Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) la visita di ricognizione per constatare se la linea sia atta ad un sicuro e regolare esercizio.

In tale visita, da effettuarsi da un funzionario dell'Ufficio speciale delle ferrovie in contraddittorio del concessionario, verrà accertato anche nei riguardi della viabilità ordinaria e delle proprietà private, se la linea corrisponda alle stabilite prescrizioni e si possa aprire al pubblico esercizio determinando altresì le speciali cautele e prescrizioni da adottarsi per l'esercizio stesso; le tabelle di percorrenza e quelle di composizione e frenatura dei treni, la velocità nelle varie tratte della linea, gli orari, ecc.

L'apertura all'esercizio non potrà avvenire, se non in seguito ad autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) previa approvazione dell'orario e del regolamento di esercizio.

Art. 27.

Numero dei treni.

L'esercizio della tramvia pel servizio passeggieri dovrà essere fatto in modo regolare ed ininterrotto mediante istituzione di un numero minimo di otto coppie di corse al giorno per viaggiatori, e cioè otto di andata e otto di ritorno o di quel numero maggiore che dal Ministero dei lavori pubblici sarà ritenuto necessario per un regolare servizio.

Alle maggiori esigenze che si manifestassero nelle ricorrenze di feste, fiere, mercati e simili occasioni di particolare affluenza il concessionario dovrà provvedere con treni supplementari dando avviso della loro effettuazione e del relativo orario al direttore del circolo d'ispezione delle ferrovie di Roma.

Le modificazioni d'orario dei treni ordinari dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie).

Art. 28.

Tariffe.

Le tariffe e relative condizioni pel trasporto dei viaggiatori nonchè per i viaggi di andata e ritorno e di abbonamento dovranno essere presentate in tempo debito, per ottenerne l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici prima dell'apertura all'esercizio della tramvia.

I prezzi per il trasporto dei viaggiatori non potranno essere superiori a cent. 7 per viaggiatore chilometro per la 1ª classe ed a cent. 4.5 per la seconda e precisamente non dovranno in complesso superare i prezzi indicati nella seguente tabella:

Da Roma a	Biglietti semplici		Andata e ritorno	
	1ª classe	2ª classe	1ª classe	2ª classe
Castel Gandolfo	1.75	1.10	2.55	1.65
Albano	1.60	1.00	2.40	1.50
Ariccia	1.70	1.05	2.50	1.55
Genzano	1.90	1.20	2.75	1.80

I biglietti di andata e ritorno debbono essere istituiti con un ribasso non inferiore al 20 per cento.

Per qualsiasi riduzione o modificazione delle tariffe e condizioni dei strasporti si dovrà ottenere la preventiva approvazione governativa.

Art. 29.

Trasporti gratuiti.

I funzionari dell'Ufficio speciale delle ferrovie per l'applicazione dell'art. 1° lettera *a*) della legge 15 luglio 1909, n. 524, sono tenuti ad esibire agli agenti sociali, ad ogni richiesta, la propia tessera di riconoscimento.

Il concessionario è obbligato a rilasciare biglietti di libera circolazione ai membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed al prefetto di Roma.

Art. 30.

Sorveglianza.

La sorveglianza alla costruzione ed all'esercizio della tramvia è di spettanza esclusiva del Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie).

Art. 31.

Regolamenti.

Per la linea oggetto della presente concessione avranno vigore i regolamenti relativi all'esercizio, al pubblico ed al personale attualmente in uso presso le altre linee dei Castelli romani delle quali è concessionaria la stessa Società. Potrà però in ogni tempo il Ministero dei lavori pubblici apportarvi quelle modifiche e quelle varianti che per il nuovo servizio riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

CAPO IV.

Disposizioni diverse

Art. 32.

Cessione della concessione o dell'esercizio.

È nulla la cessione della concessione o dell'esercizio ad altra Società o Ditta senza il previo consenso del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 33.

Uso del telefono.

Il concessionario non potrà trasmettere altri fonogrammi fuorchè quelli relativi al servizio della tramvia e sarà perciò sottoposto alla vigilanza governativa.

Art. 34.

Statistiche.

Il concessionario dovrà compilare e trasmettere ogni anno al Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale delle ferrovie) la statistica dell'esercizio, in conformità dei moduli che saranno determinati dallo stesso Ministero.

Art. 35.

Tasse di registro.

Le spese di registro e bollo della presente convenzione sono a carico del concessionario.

Art. 36.

Questioni.

La decisione delle questioni d'indole puramente tecnica è riservata al Ministero dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per le altre questioni che insorgessero per l'interpretazione e per l'esecuzione della presente convenzione - qualora il concessionario non si acquietasse alla soluzione che ne sarà proposta dal Ministero in via amministrativa, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato - quelle di tali questioni che, ai

sensi delle vigenti leggi, fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno sottoposte, dalla parte che vi ha interesse, alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Roma, a meno che le parti, con apposito atto di compromesso, non preferiscano deferirle ad un collegio di tre arbitri, i quali potranno essere autorizzati anche a pronunciare come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro, il terzo sarà nominato d'accordo e in difetto, dal primo presidente della Corte d'appello di Roma.

Art. 37.

Domicilio del concessionario.

Il concessionario, per gli effetti della presente convenzione, elegge il suo domicilio legale in Roma dove terrà anche la sede degli uffici di direzione e di amministrazione della tramvia concessa.

Art. 38.

Approvazione della convenzione.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva, se non dopo l'approvazione per decreto Reale registrato alla Corte dei conti.

Fatta in Roma quest'oggi diciotto del mese di giugno dell'anno millenovecento dieci.

L'ispettore generale
Raffaele Manganella.

Il presidente
della Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma
Renato Lagout.

Il direttore
della Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma
Vincenzo Spagnuolo.

Luigi Cappelletti, teste.
Felice Novello, teste.

Avv. *Carlo Petrocchi*, primo segretario delegato ai contratti.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

CLASSIFICAZIONE

dei candidati alunni delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvati nell'esame di concorso per 150 posti, indetto col decreto Ministeriale 10 luglio 1909.

Minimo dei voti per l'approvazione in ciascuna delle tre materie 60
Massimo 90

Girolami Italo, con voti 211 su 270 — Casalena Alfredo, id. 204 id. — Papa Salvatore, id. 202 id. — Ciancarelli Ettore-Edoardo, id. 201 id. — Mancini Angelo, id. 198 — Avallone Armando, id. 197 id. — Rossi Mario, id. 197 id. — De Sanctis Antonio-Rocco, id. 193 id. — Piccinino Giuseppe, id. 195 id. — Parati Agostino, id. 195 id. — D'Alessandro Filippo, id. 194 id. — Pugliese Alfredo, id. 193 id. — Monteforte Carmelo, id. 193 id. — Piovesan Giuseppe, id. 192 id. — Falcocchio Adelgiso, id. 192 id. — Laurenzano Sabino, id. 192 id. — Morreale Pietro, id. 192 id. — Perongini Leopoldo, id. 191 id. — Imbimbo Fedele, id. 191 id. — Minutillo Enzo, id. 191 id. — Iacoli Alberto, id. 191 id. — Rizzo Camillo, id. 191 id. — Botta Carlo, id. 191 id. — Vitali Augusto, id. 191 id. — Curti Giuseppe, id. 190 id. — Arono Giuseppe, id. 190 id. — De Vivo Salvatore, id. 190 id. — Zaccaglia Nicola, id. 190 id. — Elia Arnaldo, id. 190 id. — De Palma Luigi, id. 189 id. — Mariani Pietro, id. 189 id. — Protetti Leoluca Cesare, id. 189 id. — Forzenigo Lorenzo, id. 189 id. — Lentini Francesco, id. 189 id. — Mazzone Gaetano, id. 189 id.

Torri Antonio Giuseppe, con voti 189 su 270 — Buono Angelo, id. 189 id. — Monroe Luigi, id 189 id. — Gulli Greco Salvatore, id. 189 id. — Palumbo Raffaele, id. 188 id. — Coscia Umberto, id. 188 id. — Sisto Giovanni, id. 188 id. — Pugliese Mario, id. 188 id. — Scalpelli Erminio, id. 188 id. — Di Giovanni Emilio, id. 188 id. — Columbano Tommaso, id. 188 id. — Serra Giuseppe, id. 187 id. — Lombardi Ferruccio, id. 187 id. — Pansini Ignazio, id. 187 id. — Zappulla Saverio, id. 187 id. — Galizia Pietro, id. 187 id. — Bilotta Pietro, id. 187 id. — Decastro Giovanni Timoleone, id. 187 id. — Arenella Francesco, id. 187 id. — Mastrojanni Giuseppe, id. 187 id. — Maddalena Michele, id. 186 id. — Benincasa Donato, id. 186 id. — Di Battista Giovanni, id. 186 id. — Pisani Gaetano, id. 186 id. — Mongiò de Gigli Emilio, id. 186 id. — Tancredi Vincenzo, id. 186 id. — Salvatore Giovanni, id. 186 id. — Della Morte Francesco, id. 186 id. — De Lucia Girolamo, id. 186 id. — Marchetti Giuseppe, id. 186 id. — Susi Beniamino, id. 186 id. — Pinchera Pietro, id. 186 id. — Martelli Aldo, id. 186 id. — Betti Arnaldo, id. 186 id. — Gallo Amedeo, id. 186 id. — Toffanin Edgardo, id. 186 id. — Lucarelli Tommaso, id. 186 id. — Leandri Leo, id. 186 id. — Tramonti Giuseppe, id. 186 id. — Colombo Vincenzo, id. 185 id. — Bianchini Mario, id. 185 id. — Cacici Salvatore, id. 185 id. — Manna Giovanni, id. 185 id. — Rossi Alfredo, id. 185 id. — Intina Salvatore, id. 185 id.

Salomone Gildo, con voti 185 su 270 — Mammana Francesco, id. 185 id. — Lanciaprima Antonio, id. 185 id. — Nucci Giuseppe, id. 185 id. — Fiumene Antonio, id. 185 id. — Arena Salvatore, id. 185 id. — Lambusier Vincenzo, id. 185 id. — Fontana Sergio, id. 185 id. — Casanova Emilio, id. 184 id. — Duranti Francesco, id. 184 id. — Bellabarba Giambattista, id. 184 id. — Attoma Nicola, id. 184 id. — Marchese Giovanni, id. 184 id. — Francescangeli Roberto, id. 184 id. — Merli Giuseppe, id. 184 id. — Marcangeli Attilio (*), id. 184 id. — Acquarone Mario, id. 184 id. — Germani Corradino (*), id. 184 id. — Sanseverino Luigi, id. 184 id. — Trizzino Luigi, id. 184 id. — Missale Salvatore, id. 184 id. — Settembre Carlo Alberto, id. 184 id. — Del Donno Camillo, id. 184 id. — Ajello Filippo, id. 184 id.

Giglio Cono Vincenzo, con voti 184 su 270 — Cingolani Monaldo, id. 184 id. — Sorrentino Amedeo, id. 184 id. — Sechi Giov. Battista, id. 184 id. — Perongini Sabino, id. 184 id. — Quarra Amilcare, id. 184 id. — Vertechy Carlo, id. 183 id. — Rozzalupi Giuseppe, id. 183 id. — D'Errico Arturo, id. 183 id. — Vitale Carmine, id. 183 id. — Canfora Amedeo, id. 183 id. — De Pascale Paolo, id. 183 id. — Torre Sgarrino Antonio, id. 183 — Barone Giuseppe, id. 183 id. — Bortoluzzi Alberto, id. 183 — Conti Pilade, id. 183 id. — Tortorici Luigi, id. 183 id. — Lombardi Vincenzo, id. 183 id. — Ferrara Amleto, id. 183 id. — Fusco Emanuele, id. 183 id. — Milazzo Giovanni, id. 183 id. — Fusano Luigi Ercole, id. 183 id. — De Nobile Giuseppe, id. 183 id. — Sparano Tito, id 183 id. — Ventriglia Vincenzo, id. 183 id. — Berretta Vincenzo, id. 182 id. — Mantelli Giuseppe, id. 182 id. — Tenaglia Attilio, id. 182 id.

Greco Antonio, con voti 182 su 270 — Narducci Raffaele, id. 182 id. — Ferralis Orazio Salvatore, id. 182 id. — Baldassarre Giovanni, id. 182 id. — D'Estengo Ulisse, id. 182 id. — Galluccio Gaetano, id. 182 id. — Agnese Edimondo, id. 182 id. — Palombo Tommaso, id. 182 id. — Manzo Vincenzo, id. 182 id. — La Leta Filippo, id. 182 id. — Siciliano Vincenzo, id. 182 id. — Manzoni Giambattista, id. 182 id. — Zappulla Giovanni, id. 182 id. — Falcone Michele Edoardo, id. 182 id. — Sciuto Rosario, id. 182 id. — Feo Gaetano, id. 182 id. — Fontana Giovanni Ferruccio, id. 182 id. — Silveri Amedeo, id. 182 id. — Giannelli Luigi, id. 182 id. — Pescitelli Nicola, id. 182 id. — Lucci Giovanni, id. 182 id. — Messina Paolo, id. 182 id. — Morreale Vincenzo, id. 181 id. — Giardina Salvatore, id. 181 id. — Tomassi Giuseppe, id. 181 id. — Romanelli Domenico, id. 181 id. — Lombardo Calogero, id. 181 id.

Iraco Armando, con voti 181 su 270 — Cimino Vincenzo, id. 181 id. — Gargano Antonio, id. 181 id. — Masia Lidio, id. 181 id. — Buissonin Camillo, id. 181 id. — Barletta Vito Antonio, id. 181 id. — Iozia Salvatore, id. 181 id. — Cheti Antonio, id. 181 id. — Guidetti Federico, id. 181 id. — Guermandi Lodovico, id. 180 id. — Farruggia Calogero, id. 180 id. — Marcello Alfredo, id. 180 id. — Moncada Carlo, id. 180 id. — Rizzardi Nicola, id. 180 id. — Trapani Salvatore, id. 180 id. — Maglioni Gaetano, id. 180 id. — Angotti Alfonso Maria, id. 180 id. — Carongiu Enrico, id. 180 id. — Meale Vincenzo, id. 180 id. — Tedesco Giuseppe, id. 180 id. — Pace Federico, id. 180 id. — Laghi Ferdinando, id. 180 id. — Frangipane Ugo, id. 180 id. — Iannicelli Nino, id. 180 id.

(*) *Avvertenza.* — Secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge 18 luglio 1907, n. 512, i candidati Marcangeli Attilio e Germani Corradino non possono ottenere le nomine ad alunno per avere oltrepassato il 25° anno di età.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1890 e di militari di 1ª categoria di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio.

1. Gli uomini arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1890 sono chiamati alle armi.

Essi dovranno presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Con i detti uomini dovranno pure presentarsi:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo illimitato provvisorio, a senso dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, perchè avevano un fratello sotto le armi, sempre quando detto fratello, pel giorno stabilito per la presentazione alle armi delle reclute della classe 1890, sia stato congedato;

b) i militari della classe 1889 lasciati in congedo provvisorio perchè appartenenti a Comuni danneggiati dal terremoto;

c) i militari di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari od allievi missionari i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall'art. 34 della legge sulla emigrazione 31 dicembre 1901.

2. Possono ottenere di ritardare la prestazione del servizio quelli dei militari chiamati i quali comprovino di essere studenti regolari delle Università del Regno e degli Istituti enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

I detti studenti dovranno inoltre comprovare di aver frequentato il tiro a segno, salvo il caso in cui fossero domiciliati in Comuni ove non siavi tale istituzione.

Possono fruire altresì del beneficio del ritardo gli allievi missionari, nonchè le reclute che comprovino, mediante certificati di studi, autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di Università estere o di Istituti stranieri che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle Università del Regno.

3. Gli aspiranti al ritardo del servizio i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al detto ritardo prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di costituirsi come tutti gli altri chiamati, salvo che abbiano prodotto regolare domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali o farmacisti militari di complemento, o ai corsi allievi sergenti, a senso del n. 12.

4. Per nessun altro titolo oltre quello suindicato verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

5. Coloro che ritarderanno a presentarsi alle armi saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri Reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

6. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

7. Le reclute che si trovano nel Comune in cui ha sede questo distretto militare, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle ore antimeridiane del giorno.....

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del Comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando, a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

8. Le reclute chiamate alle armi che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del Comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

9. Gli uomini che risiedeno in un Comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme agli altri, al sindaco del Comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il visto per la partenza sul foglio provvisorio di congedo.

10. Quando saranno giunte a questo distretto, le reclute chiamate alle armi riceveranno, oltre il normale rimborso delle spese di trasporto (a tariffa militare, a tariffa ridotta o a tariffa ordinaria, secondo i casi), anche l'indennità di trasferta loro dovuta pel le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

a) quelle che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri Comuni di questo stesso mandamento;

b) quelle residenti in altri mandamenti, le quali, contrariamente alle disposizioni contenute nel n. 9 del presente manifesto si presentino a questo distretto senza il visto per la partenza.

Tali indennità saranno però pagate soltanto agli uomini che si presenteranno a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni fissati. Quelli che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

Inoltre a questi uomini che hanno indugiato a presentarsi non sarà concessa l'esenzione dal vitto ne il permesso di pernottare fuori caserma; e nel destinarli ad un corpo non si terrà alcun conto delle loro aspirazioni personali.

11. I militari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati col presente manifesto, i quali intendano di essere ammessi al volontariato di un anno dovranno, per ottenere tale ammissione farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese dal loro incorporamento.

Per quelli che entro l'indicato termine chiedano e ottengano l'ammissione al volontariato stesso senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 25 ottobre prossimo, tranne per quei militari che intendano compiere tale ferma speciale nei corpi in cui l'apposito corso d'istruzione avrà principio il 1° dicembre successivo, poichè per costoro l'anno di volontariato decorrerà dalla data stessa del 1° dicembre.

Gli uomini che intendano di compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta, per la quale abbiano la voluta attitudine fisica, anzichè in quella in cui dovrebbero essere destinati

Ministero di agricoltura, industria e commercio

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

Emigrazione italiana per l'estero avvenuta nel 1° semestre 1910, confrontata con quella del 1° semestre 1909 (a).

TAVOLA I. — Notizie per provincie e compartimenti.

PROVINCIE	1° semestre 1910 – Emigrazione			1° semestre 1909 – Emigrazione		
	per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	per paesi transoceanici	TOTALE	per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	per paesi transoceanici	TOTALE
Piemonte						
Alessandria	825	2,579	3,404	768	2,606	3,374
Cuneo	1,435	1,071	2,506	1,466	1,046	2,512
Novara	9,648	2.169	11,817	10.151	1,618	11,769
Torino	5,881	2,684	8,565	5,932	2,375	8,307
Liguria						
Genova	772	2,487	3,259	715	2,231	2,946
Porto Maurizio	447	130	577	376	41	417
Lombardia						
Bergamo	7,579	1,013	8,592	6,325	425	6,750
Brescia	5,630	620	6,250	3,352	360	3,712
Como	9,766	1,810	11,576	7,489	1,555	9,044
Cremona	870	112	982	883	123	1,006
Mantova	1,462	234	1,696	1,378	206	1,584
Milano	2,693	1,387	4,080	2,184	1,189	3.873
Pavia	384	1,106	1,490	316	1,037	1,353
Sondrio	3,469	881	4,350	2,981	715	3,696
Veneto						
Belluno	10,734	895	11,629	11.532	1,082	12,614
Padova	3,982	249	4,231	3.323	219	3,542
Rovigo	751	163	914	834	153	987
Treviso	4,588	2,471	7.059	4,391	1,318	5,709
Udine	26,549	2,094	28,643	23,200	2,707	25,907
Venezia	1,634	133	1,767	1,409	111	1,520
Verona	4,299	552	4,851	3 809	183	3,992
Vicenza	7,112	1,134	8,246	6,292	979	7,271
Emilia						
Bologna	2,607	283	2,890	2,483	418	2,901
Ferrara	523	325	848	562	251	813
Forlì	2,967	438	3,405	2.835	598	3,433
Modena	1,399	516	1,915	1,538	473	2,011
Parma	1,670	903	2,573	1,739	747	2,486
Piacenza	1,094	886	1,980	989	725	1,714
Ravenna	700	61	761	784	66	850
Reggio nell'Emilia	1,525	433	1,958	1,391	285	1,676
Toscana						
Arezzo	2,335	273	2,608	2,370	195	2,565
Firenze	4,234	564	4,798	3,629	519	4,148
Grosseto	154	335	489	132	273	405
Livorno	277	86	363	357	83	440
Lucca	1.248	3,503	4,751	1,360	3,293	4,653
Massa e Carrara	1,251	1,572	2.823	1,429	1,489	2,918
Pisa	826	460	1,286	769	311	1,080
Siena	432	25	457	404	50	454
Marche						
Ancona	1,037	1,211	2,248	1,046	1,189	2,235
Ascoli Piceno	532	2,436	2,968	707	2,650	3,357
Macerata	768	1,165	1,933	531	1,358	1,889
Pesaro e Urbino	2,613	1,457	4,070	3,085	1,516	4,601
Umbria						
Perugia	4,797	2,699	7,496	4,757	1,827	6,584
Lazio						
Roma	874	7,799	8,673	1,036	12,070	13,106
Abruzzi e Molise						
Aquila degli Abruz.	1,720	7.177	8,897	2,875	7,977	10,852
Campobasso	57	7,102	7,159	327	8,690	9,017
Chieti	278	5,925	6,203	288	8,835	9,123
Teramo	398	4,578	4,976	753	5,847	6,600
Campania						
Avellino	62	8,820	8,882	7	10,300	10,307
Benevento	28	4,848	4,876	34	6,185	6,219
Caserta	853	12,474	13,327	981	16,459	17.440
Napoli	707	4.127	4,834	715	5,342	6,057
Salerno	259	7,526	7,785	167	7,079	7,246
Puglie						
Bari delle Puglie	1,387	10,415	11.802	1,399	10,457	11,856
Foggia	63	3,273	3,336	64	5.788	5.852
Lecce	1,465	988	2,4[illegible]	648	1,401	2,049
Basilicata						
Potenza	224	5,864	6,088	254	8,318	8,572
Calabrie						
Catanzaro	76	9,863	9,939	168	12,218	12,386
Cosenza	114	9,761	9,875	113	12,127	12,240
Reggio di Calabria	133	7,316	7,449	734	10,113	10,847
Sicilia						
Caltanissetta	93	3,872	3,965	70	4,359	4,420
Catania	350	6.278	6,628	429	7,639	8,068
Girgenti	91	5,741	5,832	28	7,239	7,267
Messina	163	10 347	10,510	332	12,721	13,053
Palermo	670	9,745	10,415	203	13,504	13,707
Siracusa	572	6.337	6,909	953	6,195	7,148
Trapani	239	6,252	6,491	458	7,543	8,001
Sardegna						
Cagliari	739	324	1,063	660	192	852
Sassari	1,006	993	1,999	554	390	944
Regno	**156120**	**213350**	**369470**	**146253**	**249583**	**395836**
» *1° trimestre*	104581	125931	230512	95793	168931	264724
» *2°* »	51539	87419	138958	50460	80652	131112

(a) Questa statistica è stata compilata in base ai passaporti per l'estero rilasciati dalle autorità di P. S. Non sono annoverate fra gl emigranti le persone che, dall'ammontare della tassa pagata o da altre informazioni, risultino aver chiesto il passaporto a scopo di viaggio per affari, o per diporto, o per salute.

Segue TAVOLA I. **Riepilogo per compartimenti.**

COMPARTIMENTI	1° semestre 1910 Emigrazione			1° semestre 1909 Emigrazione			Differenza nel 1° semestre 1910 Emigrazione		
	per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	per paesi transoceanici	Totale	per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	per paesi transoceanici	Totale	per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	per paesi transoceanici	Totale
Piemonte	17.789	8,503	26,292	18,317	7,645	25,962	— 528	+ 858	+ 330
Liguria	1,219	2,617	3,836	1,091	2,272	3,363	+ 128	+ 345	+ 473
Lombardia	31,853	7,163	39,016	24,908	5,610	30,518	+ 6,945	+ 1,553	+ 8,498
Veneto	59,649	7,691	67,340	54,790	6,752	61,542	+ 4,859	+ 939	+ 5,798
Emilia	12.485	3,845	16,330	12,321	3,563	15,884	+ 164	+ 282	+ 446
Toscana	10.757	6,818	17,575	10,450	6,213	16 663	+ 307	+ 605	+ 912
Marche	4,950	6,269	11,219	5,369	6,713	12,082	— 419	— 444	— 863
Umbria	4,797	2,699	7,496	4,757	1,827	6,584	+ 40	+ 872	+ 912
Lazio	874	7,799	8,673	1,036	12,070	13,106	— 162	— 4,271	— 4,433
Abruzzi e Molise	2,453	24,782	27,235	4,243	31,349	35,592	— 1,790	— 6,567	— 8,357
Campania	1,909	37,795	39,704	1,904	45.365	47,269	+ 5	— 7,570	— 7,565
Puglie	2,915	14,676	17,591	2,111	17,646	19,757	+ 804	— 2,970	— 2,166
Basilicata	224	5,864	6,088	254	8,318	8,572	— 30	— 2,454	— 2,484
Calabrie	323	26,940	27,263	1,015	34,458	35,473	— 692	— 7,518	— 8,210
Sicilia	2,178	48,572	50,750	2,473	59,200	61,673	— 295	— 10,628	— 10,923
Sardegna	1,745	1,317	3,062	1,214	582	1,796	+ 531	+ 735	+ 1,266
REGNO . . .	156,120	213,350	369,470	146,253	249,583	395,836	+ 9,867	— 36,233	— 26,366

TAVOLA II. **Emigranti nel 1° semestre 1910 e nel 1° semestre 1909 classificati per paesi di destinazione.**

N. d'ordine	PAESI DI DESTINAZIONE	Primo semestre 1910	Primo semestre 1909
1	Austria-Ungheria { Austria	22,028	19,365
2	Austria-Ungheria { Ungheria	5,905	3,127
3	Belgio, Olanda, Lussemburgo	1,348	1,158
4	Danimarca, Svezia, Norvegia	82	78
5	Francia	31,824	30,436
6	Germania	35,491	39,199
7	Gran Bretagna e Irlanda	2,176	1,956
8	Malta e Gibilterra	201	381
9	Rumenia, Grecia, Serbia, Bulgaria, Montenegro e Turchia europea	2,071	2,528
10	Russia	621	473
11	Spagna e Portogallo	257	304
12	Svizzera	51,228	43,847
	Totale per l'Europa	153,232	142,852
13	Algeria	657	773
14	Egitto	779	984
15	Tripolitania	120	109
16	Tunisia	1,202	1,496
17	Altri paesi dell'Africa	361	163
	Totale per l'Africa	3,119	3,525
18	Turchia asiatica	130	39
19	Altri paesi dell'Asia	137	90
	Totale per l'Asia	267	129
20	***Oceania***	465	375
21	Argentina	36,385	34,776
22	Brasile	9,437	9,474
23	Canadà	6,703	6,123
24	Cile, Perù, Bolivia	215	336
25	Colombia, Panama, Venezuela, Guyane, Equatore	295	396
26	Guatemala, Nicaragua, Costarica, Salvador, Honduras, Antille	118	195
27	Messico	215	325
28	Stati Uniti dell'America del Nord	158,559	196,422
29	Uruguay e Paraguay	457	878
	Totale per l'America	212,387	248,955
	Stati europei e del bacino del Mediterraneo (*a*)	156,120	146,253
	Paesi transoceanici (*b*)	213,350	249,583
	Totale generale	**369,470**	**395,836**

(*a*) Somma delle cifre corrispondenti ai numeri d'ordine da 1 a 16 ed al numero 18.

(*b*) Somma delle cifre corrispondenti ai numeri d'ordine da 17 in poi escluso il numero 18.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

Obbligazioni del prestito Blount

emesse in seguito alla Convenzione 12 aprile 1866 stipulata tra il Governo pontificio e la Casa bancaria Edoardo Blount e Comp. di Parigi, e per gli effetti del rescritto pontificio 11 aprile 1863, passate a carico del tesoro italiano.

(Legge 29 giugno 1871, n. 339).

Risultato della 17ª estrazione a sorte eseguita il 14 settembre 1910 per l'ammortamento al 1° ottobre successivo, giusta l'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 26 agosto 1910, n. 199.

Numeri delle 465 obbligazioni intiere sorteggiate, da L. 500 di capitale nominale.

422	1102	1238	1474	2362
2928	3365	3416	3456	3744
4162	4317	4491	4637	4669
5439	5581	5780	5967	6352
6365	6658	6681	6902	7511
7730	7895	8059	8112	8428
8449	8566	8612	9060	9706
10724	10966	11139	12005	12093
12231	12393	12757	12982	13030
13351	13497	13578	13729	13832
14065	14361	14495	14834	15273
15452	15496	15502	15512	15716
15804	15847	16521	16644	17020
17793	17972	18051	18547	18894
18906	18931	18936	19302	19385
19679	19869	20052	20258	20814
20978	21571	21790	21811	21967
21976	22024	22111	22144	22335
22339	22886	23166	23168	23273
23304	23486	23575	23759	23919
24366	24380	24571	24601	25039
25234	25508	25622	26554	26563
27071	27248	27751	28049	28116
28260	28291	28493	28644	29097
29228	29815	31030	31050	31129
31179	31312	31696	31775	31777
32096	32207	32241	32296	32339
32361	32503	32650	32826	33049
33423	33540	33617	33635	33664
33756	34526	34776	34848	35129
35157	35176	35185	36670	36769
37281	37517	37826	38048	39046
39047	39052	39644	39778	39943
40062	40243	40312	40422	41580
41803	41891	42016	42372	43043
43089	43311	43458	43598	43693
43709	43768	43814	44000	44067
44068	44333	44590	44754	45028
45107	45488	45581	45585	45637
45689	45824	46560	46926	47015
47077	47344	47350	47834	48133
48146	48232	48482	48656	48815
4[illegible]926	49001	49728	50143	50205
50943	51570	51573	51687	51814
52139	52415	52483	52504	52774
52841	53162	53290	53310	53575
53701	53960	54258	54269	54287
54616	54689	54946	55297	55402
55676	55819	55980	56076	56115
56395	56486	57160	57603	57724
57736	58110	58240	58389	58956
59302	59728	59871	61117	61514
61987	62278	62287	62290	62984
63172	63452	63484	63494	63645
63697	63881	64059	64363	64534
65045	65899	66056	66120	66320
66354	66592	66749	66856	67417
67569	67847	67927	67995	68737
69265	69332	69345	70053	70290
70406	71670	71705	72481	72797
73266	73364	73407	73417	74020
74044	74431	74704	75126	75665
75675	75834	75843	75894	76072
76495	76575	76773	77685	78205
78731	79256	79390	79727	79851
81579	81569	81596	81712	81928
82648	82823	83030	83142	83220
83333	83711	83762	83815	84138
84166	84700	84801	84932	85023
85079	85500	85817	86012	86138
86238	86260	86363	86383	86884
86925	87116	87410	87472	87535
87723	87773	87943	88043	88103
88277	88979	89076	89375	89420
89506	89583	89681	91377	91487
91596	92[illegible]24	93349	93387	94617
95516	95935	98084	98252	98383
98527	98601	98739	98921	99004
99065	99686	101251	101388	101435
101480	101905	102075	102180	102256
103531	103561	103656	103669	103927
104305	104336	104635	104831	104893
105269	105280	105316	105737	105808
105836	106577	106660	106803	106993
107465	107606	109214	109734	109868
110175	110187	110743	111362	111522
111790	111903	111921	112265	112481
112787	112949	113200	113781	114026
114117	114754	114999	115200	115375
115405	115833	116019	116179	116181
116327	116462	116730	117199	117681
118266	118446	118484	118594	118899
119099	119529	119535	119653	119837

Numeri delle 59 frazioni di obbligazioni sorteggiate, distinte colle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, da L. 125 di capitale nominale.

92169 A	92170 B	92767 B	92767 C	92901 C
92990 C	93076 B	93429 C	93431 D	93772 A
93907 D	94066 A	94362 B	94427 B	944[illegible]3 D
94475 C	95058 A	95151 A	96002 B	96071 C
96095 B	96125 D	96138 B	96144 A	96173 B
96208 D	96243 D	96254 C	96384 D	96402 D
96429 B	96458 B	96575 B	96652 D	96725 B
96760 B	96821 D	96830 A	93808 B	96932 C
96965 A	96932 A	97070 C	97071 D	97119 C
97381 A	97428 A	97457 A	97461 C	97469 C
97584 B	97686 A	97741 A	97798 B	97801 A
97872 C	97877 B	97932 A	97988 D	

Le obbligazioni intiere le frazioni di obbligazioni suindicate cessano di fruttare interessi con tutto settembre 1910, e dal 1° ottobre successivo verrà effettuato il rimborso del relativo capitale nomi-

nale mediante restituzione dei titoli, muniti delle seguenti cedole semestrali, che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè:

Cedole dal n. 89 scadenza 1° aprile 1911
Id. al n. 104 id. 1° ottobre 1918

All'Estero — a Parigi direttamente dalla Società generale per favorire lo sviluppo dell'industria e del commercio in Francia;

Nel Regno — con mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi dalla Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale stessa, o a mezzo delle Intendenze di finanza.

Roma, il 14 settembre 1910.

Per il direttore generale
ENRICI.

Per il direttore capo della divisione
CUCCIA.

AVVERTENZA.

(Articolo 194 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle obbligazioni o delle cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffici delle sezioni di R. tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative obbligazioni o cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la sezione di R. tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'obbligazione o della cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 590,951 d'iscrizione per L. 787.50, al nome di Bianchi Gaetano-Vittorio-Alfredo detto Alfredo fu Angelo, domiciliato in Roma, e vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Breccia *Ermenegilda* fu Nazzareno, nubile, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi allo stesso Bianchi Gaetano-Vittorio-Alfredo detto Alfredo fu Angelo, domiciliato in Roma, con vincolo d'usufrutto a favore di Breccia *Gilda* fu Nazzareno, nubile, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 551,604 di L. 217.50, al nome di Bonnevie *Luigi* di Ferdinando, domiciliato a Cornigliano Ligure - Genova - con usufrutto a favore di Gros Virginia fu Luigi, vedova di Carlo Galateri di Genola e Suniglia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bonnevie *Marco-Giuseppe-Luigi* di Ferdinando, ecc., (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0 n. 510,709 di L. 60 al nome di Pesce *Teresina* fu Bonaventura, minore, sotto la tutela dell'ava materna Petroni Luisa vedova di Sarda Luigi, domiciliata a Cassano Jonio (Cosenza), e n. 522,820, di L. 7.50 al nome di Pesce *Teresina*, Olga e Carlo fu Bonaventura, minori, ecc., come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a Pesce *Maria-Teresa*, fu Bonaventura, ecc.... (come sopra) ed a Pesce *Maria-Teresa* Olga e Carlo fu Bonaventura, ecc.... (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0 n. 284,903 di L. 262.50, col nome di Scerno Angelo di Benedetto, domiciliato a Finalmarina (Genova) con usufrutto vitalizio a favore di *Berlingero* Marianna fu Filippo, nubile, domiciliata a Finalmarina, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Scerno Angelo di Benedetto, con usufrutto vitalizio a favore di *Berlingieri* Marianna fu Filippo, ecc. . . . . . come sopra, veri proprietario ed usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 5 0[0, n. 905,805 di iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 60, attualmente n. 192,972 del consolidato 3.75 0[0), per L. 45 al nome di Costa Paolo, Matilde, *Lodovico*, Remigio, Albina, Francesco, Amedeo, Ognisanti, Scolastica e Mario fu Angelo, il primo maggiore d'età, gli al ri minori, sotto la patria potestà della madre Negro Rosalia fu Antonio, domiciliati in Torino, eredi indivisi del loro padre, con usufrutto a favore di Negro Rosalia fu Antonio vedova di Costa *Angelo*, fu così intestata e vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Costa Paolo, Matilde, *Ottavio-Lodovico*, Remigio, Albina, Francesco, Amedeo, Ognisanti Scolastica e Mario fu *Tommaso-Angelo*, col vincolo d'usufrutto a favore di Negro Rosalia fu Antonio, vedova di Costa *Tommaso-Angelo*, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate

opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0 : n. 389,665 (corrispondente al n. 1,280,134 del 5 0[0) per L. 281.25 - 262.50, al nome di Fasoli *Odo* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Bettini Giuseppina fu Felice, vedova Fasoli, domiciliato a Sassari, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fasoli *Ugo-Arturo-Odo* fu Luigi, minore, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3 3[4 0[0 cioè: n. 420,991 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 75 al nome di Fragale *Giuseppa, nubile;* e n. 420,992 per L. 75 al nome di Fragale *Concettina, nubile*, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a Fragale *Giuseppa e Concettina*, minori, vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0/0 n. 366,925 di L. 120 al nome di Labriola Vincenzo-Silvio fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Bruno Irene fu Raffaele, ved. di Labriola *Antonio*, domiciliata in Brienza (Potenza), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Labriola Vincenzo-Silvio fu *Roccantonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Bruno Irene fu Raffaele, ved. di Labriola *Roccantonio*, domiciliata in Brienza (Potenza), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 239,242 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 11.25, al nome di Astengo *Amelia* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Emilia Pertini, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Astengo *Rosa-Amalia-Stefanina* fu Domenico, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 settembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 settembre, in L. 100.62.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

22 settembre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104,18 83	102,30 83	103,32 98
3 1/2 % *netto*	103,74 26	101,99 26	102 94 38
3 % *lordo*	72,10 17	70 99 17	71,04 37

CONCORSI

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale dell'interno.

In esecuzione del decreto ministeriale in data odierna, è aperto un concorso per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale dell'interno, giusta le norme stabilite nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, nel relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756, e nel regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno in data 29 agosto 1909, n. 748.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di gennaio 1911 presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami debbono essere scritte dai concorrenti e presentate, non più tardi del giorno 30 novembre p. v., alla prefettura della Provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal

quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana;

(Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia quando anche manchino della naturalità).

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso:

4° certificato di regolare condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e debitamente legalizzato;

5° certificato medico, legalizzato dal sindaco nella firma, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università dello Stato, o diploma finale della scuola di scienze sociali in Firenze.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di aderire alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. Diritto civile.

II. Diritto costituzionale.

III. Diritto amministrativo.

IV. Economia politica e scienza delle finanze.

V. Diritto penale (libro 1°) e procedura penale (titolo preliminare e libro 1°).

VI. Diritto commerciale.

VII. 1° legge elettorale politica;

2° leggi sulla stampa;

3° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;

4° legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la chiesa;

5° testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti;

6° legge sulla Corte dei conti;

7° legge sul contenzioso amministrativo;

8° legge sui conflitti di attribuzione;

9° testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e relativi regolamenti;

10° regolamento pel gratuito patrocinio innanzi alle giurisdizioni amministrative;

11° testo unico della legge comunale e provinciale e relativo regolamento;

12° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

13° testo unico delle leggi sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica e regolamenti relativi;

14° leggi sulle opere pubbliche;

15° legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

16° leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

17° leggi e regolamenti sugli acquisti dei corpi morali;

18° legge organica sulla pubblica istruzione e legge sulla istruzione obbligatoria;

19° leggi sul reclutamento del R. esercito;

20° legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e i primi due titoli del regolamento relativo;

21° testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale;

22° legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;

23° sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nelle linee generali.

VIII. Storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo (anno 476) sino ai giorni nostri.

IX. Una lingua straniera (francese, inglese e tedesca), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole matere indicate ai nn. I, II, III, IV.

Gli aspiranti che saranno dichiarati vincitori del concorso potranno durante l'alunnato ricevere un'indennità mensile non superiore alle L. 100, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, 11 settembre 1910.

Il direttore capo della 1ª divisione
DE GIORGIO.

3

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto 19 settembre 1907, registrato alla Corte dei conti, riguardante la istituzione di otto borse di studio della durata di un anno, da conferirsi per concorso presso le cattedre ambulanti di agricoltura;

Decreta:

È aperto per l'anno 1911 il concorso per otto borse di studio di L. 1000 ciascuna, con l'aggiunta di L. 200, quale sussidio per escursioni, visite, ecc. presso le cattedre ambulanti di agricoltura di Milano, Como, Lecce, Urbino, Livorno, Girgenti, Bari e Benevento.

Tali borse saranno conferite per titoli ai laureati in scienze agrarie nell'ultimo triennio 1908-910 negli Istituti agrari superiori del Regno.

I candidati dovranno presentare al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) le loro domande in carta da una lira entro il 30 novembre 1910.

Alle domande dovranno unirsi il diploma di laurea con i punti conseguiti negli esami durante l'intero corso, nonchè i certificati di buona condotta e d'immunità penale di data recente.

La Commissione esaminatrice dei titoli dei concorrenti terrà conto oltrechè dei voti riportati nell'esame di laurea, anche di ogni documento o pubblicazione che dimostri la speciale attitudine del candidato all'ufficio cui aspira.

La Commissione stessa formerà la graduatoria degli eleggibili disponendoli in ordine di merito.

Il pagamento di dette borse della complessiva somma di L. 9600, sta a carico del capitolo 139 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1910-911 e del corrispondente per l'esercizio 1911-912.

L'assegno di L. 1000 sarà corrisposto in 12 rate mensili, di cui la prima alla fine di gennaio 1911, mediante la presentazione del certificato di prestato servizio, rilasciato dal direttore della cattedra.

Il sussidio di L. 200 sarà pagato su richiesta del direttore della cattedra non prima del sesto mese di servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 15 settembre 1910.

Il ministro
RAINERI

2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I commenti del *Matin* intorno al prestito turco hanno dato la stura ai nuovi commenti degli altri giornali parigini i quali oramai non parlavano più della questione.

Il *Petit Journal* dice:

Il gruppo inglese, Cassel, assuntore del prestito turco, otterrà un utile di 23 milioni e crede che esso valga più e meglio delle garanzie richieste dalla Francia oltre a quelle offerte dal Governo turco.

La *Petite République*, osservando come qualcuno credeva che il contratto con Cassel possa essere soltanto un tentativo di pressione sulla Francia, esprime l'avviso che la questione del prestito debba essere considerata a Parigi come definitivamente risolta. I titoli non dovranno però essere negoziati sul mercato francese.

L'*Action* insiste sul carattere oneroso dei procedimenti finanziari turchi, e dice:

Ciò non contribuirà certamente a consolidare il credito ottomano, al che principalmente dovrebbe tendere il Governo dei Giovani turchi.

Il *Rappel* è dispiacente che il prestito non si sia conchiuso, e dice:

Il ministro Pichon ha commesso un errore non concludendo l'affare che gli era stato offerto.

Dal complesso di questi e degli altri commenti che già riferimmo, questo si deduce chiaramente, che nessuno è contento della soluzione ottenuta, o, se questa non è ancora definitiva, dello stato in cui si trovano le cose.

Costantinopoli specialmente, la stampa locale si mostra spiacentissima dell' insuccesso colla Francia, che ritiene sarà causa di una crisi di Gabinetto; di che ci dà conferma il seguente telegramma da Costantinopoli:

Le voci di una crisi ministeriale si accentuano in seguito alle divergenze sorte fra Hakki pascià e Diavid bey sulla questione del prestito.

La stampa turca, poi, raccogliendo le voci dei circoli finanziari e parlamentari, assicura che, se il prestito si effettuasse per mezzo di sir Cassel, la finanza tedesca vi avrebbe una larga partecipazione. Si aggiunge perfino che il nome di sir Cassel, rappresentante l'alta Banca israelitica, non servirebbe che di etichetta ai capitalisti berlinesi.

Notiamo che non più tardi di ieri il nome di sir Cassel, per le notizie venute da Parigi, rappresentava la coalizione dell'alta Banca inglese; ma oramai, nella questione del prestito turco, ogni opinione trova posto e, dei giornali, chi più ne ha più ne mette.

***

La Russia, che nel caos del prestito turco non è stata tirata in ballo, si occupa invece a temperare gli ardori che i giovani turchi applicano nei nuovi armamenti. Lo afferma questo telegramma da Parigi, 23:

Notizie da fonte tedesca, giunte nella notte da Costantinopoli, dicono che il capo interinale del dicastero degli esteri di Russia ha esposto all'ambasciatore di Turchia a Pietroburgo la sua meraviglia per i rinforzi militari che la Turchia va sempre aumentando nel Bosforo ed ha pregato l'ambasciatore di trasmettergli le spiegazioni della Porta a questo proposito.

Inoltre il Governo russo ha chiesto spiegazioni sul significato delle recenti visite di navi da guerra turche nei porti del Mar Nero, nonchè le ragioni per le quali il Governo ottomano affretta la costruzione della ferrovia.

Il Congresso nazionale egiziano, del quale già ci occupammo per riferire della sua prima riunione tenuta a Ginevra e del divieto avuto dalla Francia di tenere una riunione a Parigi, ottenne ospitalità dal Belgio; ed in merito telegrafano da Bruxelles, 23:

Il Congresso nazionale egiziano si è aperto nel pomeriggio.

Il presidente Mohamed Bey Faryd ha ringraziato il Belgio per l'ospitalità concessa al Congresso. Bisogna dire - ha aggiunto - che la nazione francese non è responsabile del divieto di tenere il Congresso a Parigi.

Il presidente invia perciò alla Francia un fraterno saluto. Riprova i discorsi dei ministri inglesi che - dice - non temono di snaturare i fatti e travisare la verità. Si scaglia contro l'attitudine di Roosevelt che venne a criticare gli egiziani a casa loro.

Il presidente espone il programma del partito, che mira allo sgombro dell'Egitto. La liberazione della valle del Nilo, dice, è diritto naturale, che nessuno può contestare.

L'Egitto ha voluto riprendere il posto perduto per le mène degli imperialisti dell'Inghilterra e dei finanzieri cosmopoliti. È interesse internazionale che l'Egitto non sia occupato da nessuna potenza. Il presidente chiede la neutralità dell'Egitto sotto l'egida di tutte le potenze.

L'oratore aggiunge che la questione egiziana sarà portata al prossimo Congresso della pace.

Il presidente termina dicendo:

« Sapremo attendere la libertà, ma non abdicheremo mai ai nostri principî ».

Legge infine alcune lettere di adesione di parlamentari stranieri.

Della convenzione militare turco-rumena si occupa ancora abbastanza largamente la stampa estera, malgrado le smentite che continuano a piovere da ogni parte; delle quali ecco le ultime:

Parigi, 22. — Il *Daily Mail*, edizione di Parigi, ha da Bucarest che un eminente uomo di Stato ha smentito la notizia dell'accordo turco-rumeno.

Vienna, 22. — Mandano da Bucarest alla *Neue Freie Presse*:

« Sono smentite da fonte autorizzata tutte le notizie a proposito di una pretesa convenzione militare turco-rumena ».

L'emigrazione italiana

Il Commissariato dell'emigrazione comunica i seguenti dati statistici sul movimento dell'emigrazione transoceanica avvenuta nei porti del Regno e nel porto dell'Hâvre nel mese di agosto 1910.

Nell'agosto 1910 si imbarcarono nei porti italiani e all'Hâvre 18,882 emigranti italiani (oltre a 2382 stranieri), diretti a paesi transoceanici, così divisi per paesi di destinazione:

13,437 per gli Stati Uniti — 4844 pel Plata — 573 pel Brasile — 28 per altri paesi.

Nell'agosto 1910, in confronto dell'agosto 1909, sono partiti per le Americhe 4839 emigranti italiani in più 4888 per gli Stati Uniti ed 85 pel Plata: in meno 110 per il Brasile e 24 per altri paesi.

Il numero degli emigrati italiani rimpatriati dalle Americhe e sbarcati nei porti italiani, nell'agosto 1910, è stato di 13,823, così diviso per provenienza:

8427 dagli Stati Uniti — 4579 dal Plata — 756 dal Brasile — 61 da altri paesi.

In complesso l'aumento dei rimpatri, nell'agosto 1910, in confronto del corrispondente mese 1909, è stato di 3482 emigrati; cioè in più: dagli Stati Uniti 2936 e dal Plata 689; in meno: dal Brasile 7 e dagli altri paesi 186.

Nei primi 8 mesi del 1910 dai porti italiani e dall'Hâvre sono partiti per paesi transoceanici 217,894 emigranti italiani (oltre a 14,609 stranieri), così distinti per paesi di destinazione: 178,993 per gli Stati Uniti: 627 pel Canadà; 32,847 pel Plata: 4949 pel Brasile: 488 per gli altri paesi.

Nel corrispondente periodo del 1909:

Nei primi otto mesi del 1909 il numero degli emigranti italiani transoceanici partiti dagli stessi porti era stato di 234,004 (oltre a 11,585 stranieri).

L'emigrazione italiana transoceanica è quindi diminuita di 16,110 in confronto del 1909.

La diminuzione delle partenze si è verificata per gli Stati Uniti nella cifra di 21,288, per il Brasile di 359 e per altri paesi di 29. Pel Plata si ebbe invece un aumento di 4939 emigranti, non compresi nel numero i partiti direttamente per il Canadà.

Il numero degli emigrati transoceanici italiani rimpatriati nei primi 8 mesi del 1910 fu di 81,753 provenienti:

33,678 dagli Stati Uniti, 1 dal Canadà, 35,199 dal Plata, 7,269 dal Brasile, 606 da altri paesi.

Fra questi rimpatriati sono compresi 2721 respinti, subito dopo il loro arrivo od in seguito dagli Stati Uniti, in forza delle leggi locali sull'immigrazione, e 5320 considerati indigenti, perchè rimpatriati su richiesta delle autorità consolari e dalle Società di Patronato, con biglietti a tariffa ridotta.

Nei primi otto mesi del 1900 il numero degli emigranti rimpatriati e provenienti dalle Americhe era stato di 74,360.

L'aumento dei rimpatri nel 1910 è stato quindi di 7393. Rimpatriarono *in più* dagli Stati Uniti 10,939; *in meno* dal Plata 2568, dal Brasile 967 e da altri paesi 12.

Riassumendo, nei primi otto mesi del 1910, rispetto al corrispondente periodo 1909, diminuì il numero delle partenze di 16,110, e aumentò il numero complessivo dei ritorni di 7393.

BIBLIOGRAFIA

Emanuele Pisani. — *Il Ministero del tesoro e la contabilità di Stato, in rapporto alla riforma finanziaria.* — Roma, Tipografia della Camera dei deputati.

In un breve opuscolo l'autore, studiosissimo di materie finanziarie e amministrative, ha compendiato una conferenza dai collegi dei ragionieri di Palermo, Napoli e Roma intesa ed applaudita. Egli precipuamente dimostra l'alto intento della ragioneria che consiglia e controlla le più complicate amministrazioni. Per la molteplice azienda dello Stato l'autore vivamente sostiene abbia ad essere la ragioneria generale rigida, severa.

La dimostrazione chiara, avvalorata da esempii e citazioni, si diffonde sull'argomento dei bilanci trattandoli non solamente nella loro forma contabile ma anche sotto altri aspetti, compreso quello della discussione parlamentare e della loro attuazione.

L'autore fa un accurato esame dei principali disegni di legge per provvedimenti finanziari: e a completo riassunto delle sue teorie propone un disegno *polilaterale*, cioè una funzione di tutti gli interessi solidali dell'economia nazionale e delle pubbliche finanze. A base di cotesto suo disegno l'autore prende alcuni progetti che il Parlamento nazionale ebbe a trattare per provvedimenti finanziari, modificandoli in qualche punto.

Il lavoro accurato e dotto sarà gradito ai cultori della scienza della finanza.

La legge... a vista, di *Giuseppe Vicini.* — Appendice 2ª, edita dalla tipografia Ostinelli, di Bertolini, Nani e C., di Como.

Con quest'opera l'autore si è proposto di facilitare la ricerca di ogni legge o disposizione regolamentare sopra qualsiasi argomento per chiunque ne abbia bisogno, e vi è ottimamente riuscito.

La legge... a vista riunisce i pregi dei più completi repertori, escludendo i difetti che in questi si incontrano, consistenti nella difficoltà delle ricerche per coloro che delle leggi di cui abbisognano non hanno qualche nozione, nella mancanza di richiami e nel fatto che ogni repertorio riesce necessariamente incompleto, riferendosi sempre ad un determinato periodo di tempo.

La legge... a vista, per facilitare le ricerche, ha classificato le leggi e i regolamenti per materia e competenza d'ufficio, suddividendo per articoli le diverse disposizioni di legge. Questo sistema di intitolare per materia i dispositivi di legge con opportuni titoli dei *capi*, mette le ricerche alla portata d'ognuno, chè sotto al *capo*, facilmente ritrovato, vede scrupolosamente raccolte tutte le disposizioni di legge che vi hanno attinenza e i preziosi richiami. Al difetto generale dei repertori - che, limitati ad un determinato periodo di tempo, non possono tener dietro all'incessante produzione legifera - l'A. provvede pubblicando man mano delle appendici alla sua opera, ed una di queste appunto è il volume che abbiamo sottocchio.

L'opera del Vicini, per la praticità a cui è informata, si raccomanda non solo agli uomini di legge, ma indistintamante a tutti gli impiegati amministrativi ed agli uomini d'affari.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. AA. RR. il duca e la duchessa d'Aosta, attualmente a Bruxelles, si sono recati insieme col principe Napoleone a prendere un the dalla principessa Clementina.

Iersera il principe Napoleone, che partì oggi per Farnborough, offrì un pranzo ai duchi d'Aosta.

Echi del XX Settembre. — La colonia italiana di Vienna, coi principali membri della Società italiana di beneficenza e del Circolo Italia, si riunì a banchetto nel ristorante « All'Ancora verde » per festeggiare la ricorrenza del XX settembre.

Intervenne al banchetto anche l'ambasciatore d'Italia duca Avarna con tutto il personale dell'Ambasciata.

Alle frutta l'ambasciatore ricordò l'alto significato della solennità che si festeggiava ed inneggiò a Casa Savoia, alla quale si deve il compimento dell'unità nazionale. Invitò quindi a bere alla salute di S. M. il Re Vittorio Emanuele e di S. M. l'Imperatore Francesco Giuseppe, fedele amico e alleato del Re d'Italia.

In morte dell'on. Fasce. — S. E. il ministro della Real casa ha inviato al prefetto di Genova il seguente telegramma:

« S. M. il Re ha appreso con dolore la morte dell'on. Fasce, di cui la Maestà Sua ricorda con grato animo gli eminenti servigi resi al Governo. La prego di rendersi interprete presso la famiglia delle sentite condoglianze del Sovrano ».

Hanno telegrafato alla famiglia Fasce gli on. ministri Facta, Leonardi-Cattolica e Fani, gli on. sottosegretari di Stato Di Scalea, Pavia e Luciani, il sindaco di Roma, l'ex-ministro Rubini e numerosi altri senatori e deputati.

Il presidente della Camera, on. Marcora, sarà rappresentato ai funerali dall'on. Graffagni.

All'Esposizione di Torino. — Il Comitato dell'Esposizione comunica: « All'Esposizione internazionale di Torino del 1910 figurerà una mostra degli Italiani all'estero, che già si delinea come una

delle più interessanti e caratteristiche manifestazioni di italianità che mai siano state organizzate.

« S. M. il Re, volendo dimostrare l'alto suo interessamento per l'importante mostra, per mezzo di S. E. il ministro della Real Casa, ha inviato alla Commissione esecutiva una grande medaglia d'oro che dovrà essere assegnata come premio per la migliore monografia illustrativa di una colonia italiana stabilita all'estero.

« Il magnifico dono Reale, che è anche una preziosa opera d'arte, sarà per gli studiosi é per i Comitati che già attivamente e patriotticamente lavorano all'organizzazione dei connazionali emigrati un vivo incitamento per preparare studi veramente completi e competenti per l'illustrazione delle colonie italiane che sono disseminate in tutte le regioni del mondo ».

Camera di commercio. — Un comunicato della Camera di commercio di Roma reca:

« La Camera di commercio di Alessandria d'Egitto, preoccupata delle notizie tendenziose che alcuni giornali europei, con deplorevole leggerezza, hanno diffuso, cogliendo il pretesto di qualche fatto isolato e di poca importanza, sulle condizioni politico-economiche di quel paese, ritiene doveroso mettere in guardia i commercianti ed esportatori italiani contro il pericolo di simili voci false ed infondate.

« Parecchi anni addietro, è vero, si verificò una grave crisi determinata principalmente da esagerate speculazioni di Borsa; ma non è men vero che d'allora un'azione concorde è riuscita ad equilibrare le iniziative con le condizioni reali del paese, e a ristabilire la ricchezza del traffico su basi più sicure e solide.

« Quel mercato, quindi, che ha saputo trionfare dalla crisi, merita ora tutta la fiducia e l'interesse dell'industria nazionale: ed i commercianti ed esportatori, rassicurati sulla vera situazione politica e finanziaria dell'Egitto, potranno proficuamente estendere i rapporti verso quegli estremi lidi del Mediterraneo ».

Il colèra nelle Puglie. — Dalla mezzanotte del 20 alla mezzanotte del 21 sono giunte le seguenti denuncie:

In provincia di Foggia:

A Trinitapoli casi nuovi due, due decessi — a Cerignola casi nuovi due, nessun decesso.

In provincia di Bari:

A Molfetta casi dodici con due decessi.

Nessun caso e nessun decesso negli altri Comuni delle due Provincie.

Movimento commerciale. — Il 21 corr., a Genova, furono caricati 1185 carri, di cui 482 di carbone pel commercio e 91 per l'Amministrazione ferroviara — a Venezia 278, di cui 107 di carbone pel commercio e 20 per l'Amministrazione ferroviaria — a Savona 283, di cui 217 di carbone pel commercio e 53 per l'Amministrazione ferroviaria — a Livorno 146, di cui 81 di carbone pel commercio e 200 per l'Amministrazione ferroviaria — e a Spezia 52, di cui 19 di carbone pel commercio e 100 per l'Amministrazione ferroviaria.

ESTERO.

Le costruzioni navali in Olanda nel 1909. — I cantieri olandesi hanno costruito, nel 1909, 75 grandi e medie navi, stazzanti 72,980 tonnellate, contro 76 navi stazzanti 68,806 tonnellate nel 1908.

Il tonnellaggio medio, che fu di 905 tonnellate nel 1908, fu di 1000 nel 1909.

Inoltre, sono usciti dagli stessi cantieri, nel 1909, 799 battelli da riva e piccolissimi battelli di mare, per un totale di tonnellate 150,753 (stazza media: 190 tonnellate).

Le cifre corrispondenti pel 1908 erano state rispettivamente di 083 bastimenti e 112,873 tonnellate (stazza media: 175 tonnellate.

L'Olanda ha costruito nel 1909 navi per 12 paesi: Germania 60,780 tonnellate — Belgio 9383 tonnellate — Gran Bretagna 4279 tonnellate — Argentina 3160 — Italia 1160 — Brasile 1010 — Francia 910 — Bulgaria 530 — Svezia 480 — Chili 475 — Spagna 235 — Russia 55 — diversi 15,560 — totale 97,996 tonnellate.

Il progresso del commercio inglese. — Durante il mese di agosto il commercio inglese ha continuato il suo andamento ascensionale, che assai probabilmente farà del 1910 l'anno più prospero del primo decennio del secolo ventesimo per questo paese. Le importazioni del Regno Unito ammontarono nel passato mese di agosto a sterline 52,030,617 con un aumento di sterline 3,619,413 sull'agosto dell'anno scorso. Ancora più soddisfacente fu il commercio di esportazione che salì a sterline 46,738,196 con un aumento sul periodo corrispondente dell'anno precedente di sterline 7,665,437. Durante i primi otto mesi del 1910 le importazioni inglesi aumentarono di sterline 35,463,600 salendo a sterline 435,180,412. Le esportazioni invece aumentarono di sterline 47,796,214 salendo a sterline 353,895,962.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 22. — L'Imperatore Francesco Giuseppe ha donato all'ambasciatore di Germania a Vienna, von Tchirchy, in segno di particolare stima, un esemplare speciale della targhetta commemorativa del suo 80° genetliaco.

VIENNA, 22. — Il Consiglio dei ministri nella riunione odierna ha deliberato di convocare le delegazioni per 12 ottobre.

VIENNA, 22. — La Dieta di Boemia è convocata pel 30 corrente.

BRUXELLES, 22. — Il Congresso internazionale delle Società per azioni e delle cooperative si è chiuso oggi.

Il presidente, nel suo discorso, ha constatato che nelle differenti questioni trattate circa le Società per azioni, vi è stato accordo fra i congressisti sulla maggior parte dei punti.

Vari congressisti hanno espresso il parere che la tutela dei Gorverni è inutile e che bisogna lasciare intiera libertà d'iniziativa alle Società, pur assoggettandole a norme regolamentari.

Non si è potuto raggiungere l'accordo su tale questione che verrà discussa nel futuro Congresso.

TOLONE, 22. — Un *brick* italiano, il cui nome è ignoto, è stato gettato sulla costa contro il posto foto-elettrico di Mordhuy.

Il *brick* ha domandato soccorsi per mezzo di segnali.

La prefettura marittima ha inviato sul luogo il rimorchiatore *Travailleur*, ma, prima del suo arrivo, la torpediniera 311, che manovrava nei pressi ha rimorchiato stasera il *brick* in porto.

BERLINO, 22. — Il sindacato degli industriali metallurgici nella odierna seduta del suo Comitato, avrebbe deciso a datare dall'ottobre la serrata del 30 per cento del suo personale, ossia di circa 420,000 operai.

Tale misura sarebbe stata presa per impedire che gli operai metallurgici aiutino finanziariamente gli operai dei cantieri tedeschi, che sono sempre in sciopero.

IARROW, 22. — Quasi tutti gli operai addetti al cantiere di costruzioni navali, ove era scoppiato lo sciopero, hanno oggi ripreso il lavoro.

COSTANTINOPOLI, 22. — L'impianto del servizio radiotelegrafico della marina turca è stato definitivamente aggiudicato alla compagnia Marconi.

COSTANTINOPOLI, 22. — A Trebisonda ieri furono constatati 40 casi di colera con 9 decessi.

Nel sobborgo di Hassoj sono stati constatati 3 nuovi casi e 2 decessi.

STOCCOLMA, 22. — Le elezioni per la rinnovazione di un quinto del Landsthing sono terminate oggi.

Secondo il risultato generale, su 33 mandati elettorali, la destra ottenne 19 seggi; la sinistra 11; i socialisti 3.

SANTIAGO DEL CILE, 22. — I presidenti delle Repubbliche del Cile e dell'Argentina hanno inaugurato l'Esposizione internazionale di Belle arti, nella quale l'Italia figura col più gran numero di opere di scultura e di pittura

SANTIAGO DEL CILE, 22. — I giornali, commentando le dichiarazioni del ministro degli esteri della Repubblica Argentina circa la fratellanza fra il Cile, l'Argentina e il Brasile, e prevedono una prossima unione nell'attività politica delle tre nazioni, rilevando che il ministro ha detto:

« Le tre più forti nazioni devono dirigere l'America del sud sulla via del progresso e della pace; gli altri paesi vedranno in ciò una possente garanzia di libertà e di giustizia ».

LA PAZ, 22. — In occasione del centenario dell'indipendenza del Cile vi è stato un banchetto.

Il ministro degli esteri e il ministro del Cile hanno pronunziato discorsi inneggianti alla fratellanza fra le nazioni sud-americane.

WASHINGTON, 21. — La R. Ambasciata d'Italia ha fatto presso il Governatore della Florida i passi necessari per la protezione dei cittadini italiani residenti a Tampa, ove la notte scorsa aveva avuto luogo il linciaggio di due cittadini americani, di origine italiana.

Il governatore dello Stato di Florida ha assicurato il R. incaricato d'affari d'Italia che tutte le misure sono state prese per la protezione dei nostri connazionali ed ha confermato che i due individui linciati erano cittadini nord-americani.

PRETORIA, 21. — Il Consiglio dei ministri dopo una discussione infruttuosa durata tutta la mattinata, si è aggiornato a lunedì.

Burton, avvocato della Corona, si è recata a Capetown per consultare il primo ministro Merriman circa il suo atteggiamento riguardo al generale Botha e al Gabinetto del Transvaal.

Si spiega così il ritardo del Consiglio dei ministri nel giungere ad una decisione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

22 settembre 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	752.39.
L'altezza della stazione è di metri	20.4.
Barometro a mezzodì	10.86.
Umidità relativa a mezzodì	61.
Vento a mezzodì	SE.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 22.1. minimo 17.4.
Pioggia	—

22 settembre 1910.

In Europa: pressione massima di 774 sulla Manica, minima di 750 sull'Islanda e sulla Scandinavia.

In Italia nelle 24 ore: barometro risalito al nord, Toscana e Sardegna, fino a 4 mm. in val Padana, ancora disceso altrove, fino a 3 mm. sull'Abruzzo e Puglie; temperatura diminuita; venti forti del 1° e 4° quadrante in val Padana, del 3° al centro ed isole; piogge generali, tranne in Sardegna; temporali al centro e Sardegna.

Barometro: 762 Piemonte, 757 sulle Puglie.

Probabilità: venti moderati o forti meridionali al sud e Sicilia, forti tra nord e ponente altrove; cielo vario al nord, nuvoloso altrove con pioggie e temporali; mare agitato.

N. B. — Alle ore 14 è stato telegrafato a tutti i semafori di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 settembre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/2 coperto	agitato	21 6	15 9
Genova	sereno	calmo	24 1	15 5
Spezia	1/4 coperto	mosso	21 2	11 2
Cuneo	coperto	—	20 2	9 5
Torino	sereno	—	20 2	10 9
Alessandria	sereno	—	22 8	8 8
Novara	sereno	—	21 2	7 2
Domodossola	1/4 coperto	—	23 8	7 3
Pavia	sereno	—	22 8	7 0
Milano	coperto	—	23 5	9 0
Como	—	—	—	—
Sandrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	18 5	10 5
Brescia	coperto	—	19 4	14 2
Cremona	1/2 coperto	—	20 2	9 4
Mantova	3/4 coperto	—	19 4	11 0
Verona	coperto	—	19 9	10 4
Belluno	coperto	—	16 7	8 6
Udine	coperto	—	20 5	10 5
Treviso	piovoso	—	18 7	10 9
Venezia	coperto	calmo	19 0	11 9
Padova	coperto	—	18 5	11 2
Rovigo	piovoso	—	18 0	12 0
Piacenza	1/2 coperto	—	20 0	9 2
Parma	3/4 coperto	—	19 0	10 2
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	18 2	10 2
Modena	coperto	—	18 5	10 5
Ferrara	piovoso	—	18 8	10 2
Bologna	piovoso	—	18 6	10 8
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	21 2	16 2
Pesaro	piovoso	tempestoso	23 0	12 6
Ancona	coperto	agitato	22 2	14 0
Urbino	piovoso	—	20 8	7 2
Macerata	coperto	—	21 2	11 2
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	piovoso	—	20 7	10 0
Camerino	coperto	—	21 2	10 0
Lucca	3/4 coperto	—	12 9	11 5
Pisa	coperto	—	23 1	11 4
Livorno	coperto	mosso	3 0	10 3
Firenze	piovoso	—	23 2	11 3
Arezzo	coperto	—	24 0	11 0
Siena	coperto	—	22 3	10 0
Grosseto	coperto	—	25 6	14 0
Roma	coperto	—	25 2	17 4
Teramo	3/4 coperto	—	24 6	14 0
Chieti	coperto	—	19 3	14 0
Aquila	coperto	—	19 3	10 3
Agnone	3/4 coperto	—	13 3	10 9
Foggia	1/4 coperto	—	25 9	16 2
Bari	1/4 coperto	calmo	27 2	18 3
Lecce	3/4 coperto	—	26 0	19 0
Caserta	1/2 coperto	—	22 1	15 3
Napoli	1/4 coperto	legg mosso	21 9	17 0
Benevento	1/2 coperto	—	24 9	14 5
Avellino	1/2 coperto	—	21 4	13 8
Caggiano	?	—	21 4	12 6
Potenza	coperto	—	22 2	12 5
Cosenza	3/4 coperto	—	27 5	15 8
Tiriolo	coperto	—	23 8	13 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	mosso	26 8	20 6
Palermo	1/2 coperto	agitato	32 4	18 4
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	24 2	20 2
Caltanissetta	sereno	—	25 8	18 3
Messina	1/2 coperto	calmo	24 0	20 2
Catania	sereno	legg. mosso	31 5	19 1
Siracusa	3/4 coperto	calmo	30 0	20 4
Cagliari	1/2 coperto	mosso	26 0	14 0
Sassari	3/4 coperto	—	22 5	12 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*